

Spettabile
Agenzia delle Entrate
Via Giorgione, 106
00147, Roma

Via e-mail

Milano, **30.9.2021**

Oggetto: Consultazione pubblica - Nuovi chiarimenti sulla disciplina dei trust - Osservazioni

Egregio Direttore,

I chiarimenti pubblicati in bozza ("Circolare") nello scorso mese di agosto intervengono:

1. sull'imposta sulle donazioni, a seguito del consolidamento della posizione della Cassazione, che ha respinto la tesi del prelievo indiretto sui vincoli di destinazione, all'atto della loro costituzione,
2. sulle imposte dirette, a seguito della riforma del 2019 (D.l. 124/2019), che ha inciso sulla disciplina dei redditi di capitale attribuiti a beneficiari residenti in Italia da parte di trust esteri,
3. sul tema del monitoraggio fiscale, a seguito delle riforme del 2017 (D.lgs. 90/2017) e del 2019 (D.lgs. 125/2019), che hanno ridefinito la nozione di titolare effettivo di trust,
4. su taluni profili relativi all'imposta sul valore degli immobili detenuti all'estero (IVIE) e all'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) dovute da trust residenti in Italia.

Ringraziando per l'opportunità offerta con la procedura di consultazione pubblica, esponiamo sinteticamente di seguito le nostre osservazioni, in vista dell'elaborazione della versione definitiva della Circolare.

L'esposizione è suddivisa in tre parti, dedicate rispettivamente a:

- A. imposte dirette
- B. imposte indirette
- C. monitoraggio fiscale

Restiamo naturalmente a disposizione per eventuali richieste di approfondimento.

Coi nostri più cordiali saluti,

Paolo Giovannini
giovannini@lawp.it

Dario Augello
augello@lawp.it

A

Imposte dirette

1. Tassazione dei proventi corrisposti da trust paradisiaci dopo il D.lgs. 124/2019

A pag. 12 della Circolare si interviene sui trust opachi asserendo che la riforma del 2019¹ - per effetto della quale i redditi prodotti da trust opachi stabiliti in paradisi fiscali risultano tassabili in capo al beneficiario residente - sarebbe in linea con l'interpretazione già fornita dall'Agenzia stessa con la circolare 61/2010.

Detta circolare, prima della modifica del 2019, riteneva che fossero imponibili in Italia, in capo al beneficiario residente, tutti i redditi provenienti da trust esteri trasparenti e opachi, sulla scorta di un'interpretazione, invero controversa, dell'espressione "*anche se non residenti*" contenuta nell'allora vigente art. 44, comma 1, lett. *g-sexies*, TUIR.

A nostro avviso l'espressione "*anche se non residenti*", prima della riforma del 2019, non poteva che riferirsi, se del caso, ai soli trust trasparenti.

Ciò appare confermato proprio dalla riforma attuata con il D.l. 124/2019, in quanto la previsione di tassare i redditi prodotti da trust opachi paradisiaci ("*nonché i redditi corrisposti ...*") si aggiunge alla statuizione del primo periodo dell'art. 44, comma 1, lett. *g-sexies*, TUIR, secondo cui sono tassati in Italia "*i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell'art. 73, comma 2, anche se non residenti*".

Le due statuizioni sono separate e la prima concerne i soli trust trasparenti.

Se ne evince pertanto che:

- A. i redditi imputati al beneficiario di trust trasparente sono tassabili in Italia a prescindere dalla residenza fiscale del trust,
- B. i redditi corrisposti a beneficiari residenti da trust opachi paradisiaci sono tassabili in Italia solo a partire dall'entrata in vigore del D.l. 124/2019,
- C. non sono tassabili in Italia, né prima, né dopo l'entrata in vigore del D.l. 124/2019, i redditi corrisposti a beneficiari residenti da trust opachi non paradisiaci.

Si suggerisce pertanto di chiarire che la tassazione in Italia dei redditi prodotti da trust opachi esteri (paradisiaci) può aver luogo solo a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.l. 124/2019.

*

2. Applicabilità dell'art. 47-bis, TUIR ai trust opachi UE/SEE

L'Agenzia si sofferma, a partire da pag. 14 della Circolare, sui redditi corrisposti a beneficiari residenti da parte di trust opachi paradisiaci individuati ai sensi dell'art. 47-bis, TUIR.

I redditi che provengono da trust opachi paradisiaci individuati ai sensi dell'art. 47-bis, TUIR, infatti, sono soggetti a tassazione in capo al beneficiario residente percipiente quale reddito di capitale.

Diversamente, i redditi che provengono da trust opachi esteri, ma che non possono qualificarsi paradisiaci ai sensi dell'art. 47-bis, TUIR, non sono tassati in capo al beneficiario residente.

Tuttavia, per previsione normativa espressa, non possono considerarsi paradisi fiscali, ai fini dell'art. 47-bis, TUIR, i Paesi UE/SEE con cui è in corso un effettivo scambio di informazioni.

Secondo l'Agenzia, in prima analisi, occorre applicare la disciplina del Paese estero in cui il trust è situato, compresa la disciplina convenzionale, per stabilire se il trust può effettivamente essere considerato ivi stabilito (i.e. residente) ai fini fiscali.

Tale affermazione è condivisibile.

¹ Art. 13, comma 1, lett. b), D.l. 124/2019, che ha modificato gli artt. 44, comma 1, lett. *g-sexies*) e 45, TUIR.

Segue quindi, sempre a partire da pag. 14 della Circolare, una casistica di trust stabiliti in Paesi UE/SEE e che, però, in base alla legislazione estera, accedono a un regime di esenzione fiscale.

Anche a questi trust, a parere dell'Agenzia, sarebbe applicabile la disciplina prevista per i trust paradisiaci.

Nella Circolare si afferma: *“Al riguardo, appare opportuno sottolineare che il rinvio al predetto articolo 47-bis ha evidentemente il solo fine di fornire una modalità di individuazione dei regimi fiscali applicati ai trust esteri nei Paesi di stabilimento che prefigurino un regime privilegiato”².*

In sostanza, il richiamo all'art. 47-bis, contenuto nell'art. 44, comma 1, lett. g-sexies), TUIR non dovrebbe tenere conto dei limiti territoriali previsti dalla stessa disposizione: anche un trust opaco situato in territorio UE / SEE potrebbe quindi essere considerato “paradisiaco”, se i redditi da esso posseduti non sono “adeguatamente” tassati.

Tale interpretazione, evidentemente ispirata a evitare fenomeni di elusione ed evasione fiscale, non sembra però trovare conferma nell'art. 47-bis, TUIR, che viceversa esclude chiaramente dai paradisi fiscali i Paesi UE/SEE con cui è attivo lo scambio di informazioni.

In questa ottica, anche in ragione dei vincoli che derivano dall'ordinamento europeo, si suggerisce di rivedere l'interpretazione fornita con la Circolare, in quanto il trattamento riservato ai trust stabiliti in Paesi UE/SEE non può essere diverso da quello riservato ai trust situati in Italia.

*

3. Determinazione dell'aliquota nominale di tassazione (art. 47-bis, TUIR)

A pag. 17 della Circolare si afferma che, per determinare se un trust è paradisiaco, *“occorre confrontare il livello nominale di tassazione dei redditi prodotti dal trust nell'ordinamento fiscale nel quale il trust è stabilito con l'aliquota Ires vigente nel periodo d'imposta in cui i redditi di capitale sono distribuiti”*.

L'asserzione appare corretta e la verifica avviene per singolo periodo d'imposta.

Tuttavia, considerato che il momento in cui il reddito è prodotto dal trust può essere di molto antecedente a quello in cui lo stesso reddito è attribuito e quindi tassato in capo al beneficiario residente percipiente - in ragione del meccanismo di tassazione previsto dall'art. 44, comma 1, lett. g-sexies), TUIR - non sembra chiaro se debba essere considerata, ai fini di individuare *“il livello nominale di tassazione dei redditi prodotti dal trust nell'ordinamento fiscale nel quale il trust è stabilito”*:

- A. l'aliquota vigente nel Paese estero nel momento in cui il reddito è prodotto dal trust,
- B. oppure quella vigente nell'anno in cui lo stesso reddito è corrisposto al beneficiario residente.

Logicamente sembra più corretta la prima ipotesi, posto che, secondo i principi, occorre sempre riferirsi alle regole vigenti nel periodo d'imposta in cui il reddito è stato prodotto dal trust.

Sul punto si ritiene opportuno un chiarimento espresso.

*

4. Individuazione del reddito corrisposto dal trust estero opaco

Come chiarito anche dall'Agenzia, il reddito prodotto dal trust estero paradisiaco è tassabile in capo al beneficiario residente allorché gli è corrisposto.

Tuttavia non è chiaro come debba essere trattata fiscalmente la somma corrisposta *una tantum* al beneficiario, quando questa derivi dall'accumulo in capo al trust di redditi realizzati nel corso di più anni (cd. stratificazione dei redditi).

² A pag. 16 l'Agenzia si spinge ad affermare che *“Analoghe considerazioni valgono anche nel caso in cui il trust sia ritenuto residente in uno Stato UE o SEE, se beneficia di un regime fiscale (di esenzione) previsto per i trust offshore (es. i trust a Cipro)”*.

Si pensi al caso in cui lo stesso reddito risulti prodotto dal trust in più anni (i.e. canoni di locazione) e la condizione di trust paradisiaco si verifichi solo per alcuni anni e non per altri: quale dei redditi prodotti dal trust si considera attribuito per primo ai beneficiari?

Anche su questo punto si ritiene opportuno un chiarimento espresso.

*

5. Interpello probatorio (art. 47-bis, TUIR)

L'Agenzia asserisce a pag. 17 della Circolare che *“Non si ritiene possibile dimostrare attraverso l'istituto dell'interpello che la costituzione del trust opaco non consegua l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, in quanto il comma 3, dell'articolo 47-bis del Tuir si rende applicabile solo ai fini dell'applicazione del comma 2 della medesima disposizione che fa riferimento alle “partecipazioni detenute” in un'impresa o altro ente”*.

Con ciò l'Agenzia non sembra voler escludere la facoltà, per il contribuente, di provare che dalla istituzione del trust non deriva l'effetto di localizzare i redditi in paradisi fiscali (art. 47-bis, comma 2, TUIR).

Tuttavia, sarebbe inibita la possibilità di presentare interpello probatorio, al fine di acquisire un parere favorevole preventivo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Le motivazioni addotte dall'Agenzia non sembrano però trovare riscontro nel dato normativo.

Posto che la prova contraria prevista dall'art. 47-bis, comma 2, TUIR non subisce alcuna limitazione con riferimento ai redditi di cui all'art. 44, comma 1, lett. g-sexies), deve essere consentito al contribuente di proporre interpello probatorio ai sensi del comma 3.

L'interpello previsto dall'art. 47-bis, TUIR infatti, si applica a tutte le disposizioni del TUIR che fanno riferimento ai regimi fiscali privilegiati di cui all'art. 47-bis, comma 1, TUIR, salvo eventuali deroghe espresse.

In questa prospettiva, la circostanza che l'art. 68, comma 4, TUIR espliciti la possibilità di presentare interpello probatorio, ai sensi dell'art. 47-bis, comma 3, TUIR non esclude la possibilità di presentare interpello probatorio in tutti i casi in cui sono applicabili, sul piano sostanziale, le disposizioni di cui all'art. 47-bis, ma conferma, se necessario, la valenza dell'interpello anche nel caso particolare (plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni detenute in imprese o enti residenti in paradisi fiscali).

D'altra parte, non si spiega l'utilità per l'Amministrazione di inibire la facoltà di proporre interpello, a fronte dello svantaggio arrecato al contribuente.

Sul punto si auspica, pertanto, un ripensamento da parte dell'Agenzia.

*

6. Carattere non retroattivo della presunzione legale dall'art. 45, TUIR

L'art. 45, TUIR stabilisce una presunzione legale, secondo cui *“Qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonché di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l'intero ammontare percepito costituisce reddito”*.

Tale presunzione si applica ai trust esteri trasparenti e opachi e ha l'effetto di sgravare l'Amministrazione finanziaria dal fornire la prova che i proventi ricevuti dal beneficiario residente di trust estero costituiscano reddito.

La presunzione legale, non diversamente da quella prevista dall'art. 12, comma 2 del D.l. 78/2009, crea nuova materia imponibile e dunque ha carattere sostanziale.

Si ritiene pertanto che detta presunzione, introdotta dall'art. 13, comma 1, lett. b) D.l. 124/2019, non possa avere efficacia retroattiva.

Per l'effetto, dovrebbe essere chiarito che la presunzione non si applica, in caso di accertamento, alle attribuzioni avvenute prima dell'entrata in vigore della norma e anche alle attribuzioni av-

venute successivamente, ma comunque riferibili a somme e/o beni posseduti dal trust estero in data anteriore all'entrata in vigore della norma.

*

7. Base imponibile del reddito di capitale corrisposto da trust paradisiaci

Premesso quanto sopra sulla presunzione di cui all'art. 45, TUIR, si osserva che la formulazione dell'art. 44, comma 1, lett. *g-sexies*), TUIR non chiarisce come si determina la base imponibile, quanto meno per i redditi corrisposti da trust paradisiaci.

In proposito si afferma che *“Le attribuzioni a favore dei beneficiari italiani da parte di predetti trust opachi esteri sono assoggettabili ad imposizione in Italia sulla base del criterio di cassa che regola, in genere, la tassazione dei redditi di capitale, a differenza delle attribuzioni di trust trasparenti per le quali come detto vale il criterio di imputazione. Il meccanismo di imputazione per trasparenza, infatti, sarebbe in contrasto con le modalità di attribuzione del reddito dei trust opachi, nei quali i beneficiari sono privi del diritto di ottenere erogazioni di redditi prodotti dal trust”* (pag. 13 della Circolare).

Inoltre si asserisce che *“sono da assoggettare a tassazione in Italia le attribuzioni percepite dai beneficiari per la parte riferibile al reddito prodotto dal trust, determinato secondo la normativa fiscale italiana”* (pag. 19 della Circolare).

Tuttavia non è chiaro, per i redditi corrisposti al beneficiario non individuato di trust paradisiaco, se l'applicazione del criterio di cassa rilevi unicamente per l'imputazione temporale dei redditi prodotti dal trust oppure se il criterio di cassa rilevi anche per la determinazione della base imponibile (i.e. reddito imponibile non superiore al provento incassato).

Nella prima ipotesi, il reddito imponibile in capo al beneficiario residente:

- A. sarebbe una quota del reddito (o della perdita, ove rilevante) prodotto dal trust paradisiaco e determinato in capo al trust secondo la normativa fiscale italiana e, inoltre,
- B. sarebbe tassabile, per il criterio di cassa, nel periodo d'imposta in cui il provento è percepito.

Nella seconda ipotesi, cui si perviene applicando i principi posti alla base della disciplina dei redditi di capitale (art. 45, TUIR), il reddito tassabile in capo al beneficiario di trust paradisiaco:

- A. non potrebbe essere superiore al provento reddituale percepito dal beneficiario e non sarebbero ammesse deduzioni e, inoltre,
- B. sarebbe tassabile, in base al criterio di cassa, nel periodo d'imposta in cui il provento è percepito.

Tanto esposto, la soluzione più coerente con la natura di reddito di capitale e con il dettato normativo appare la seconda.

Sul punto si auspica che l'Agenzia fornisca la propria interpretazione.

*

8. Doppia imposizione economica sui redditi prodotti dal trust estero

La disciplina di cui all'art. 44, comma 1, lett. *g-sexies*), TUIR pone un problema di doppia imposizione economica, in quanto la norma non esplicita per i beneficiari individuati di trust residenti e/o esteri la possibilità di scomputare dalle imposte dovute in Italia dal beneficiario residente fiscalmente individuato le imposte pagate all'estero dal trust³.

Si ritiene tuttavia possibile, in via interpretativa, estendere il trattamento già previsto dall'art. 167, comma 9, TUIR anche ai redditi prodotti da trust residenti e/o esteri e tassati per legge in capo al beneficiario residente fiscalmente individuato.

Sul punto si auspica un'apertura interpretativa da parte dell'Agenzia delle Entrate,

³ Mentre chiaramente sono scomputabili le imposte pagate in Italia dal trust su redditi prodotti in Italia (pag. 20 della Circolare).

B**Imposte indirette**

La Circolare recepisce correttamente, per le imposte indirette, l'orientamento espresso dalla Cassazione, che non considera tassabile l'apporto di beni nel trust, finché all'apporto non segua un effettivo incremento patrimoniale del beneficiario (pag. 26 ss.).

Pertanto il vincolo di destinazione, in sé, non è un fatto tassabile.

Nondimeno alcune questioni, nei termini che si prospettano di seguito, meritano a nostro avviso una presa di posizione da parte dell'Amministrazione finanziaria.

*

1. Qualificazione di arricchimento tassabile

La Cassazione ha chiarito, con riferimento al presupposto dell'imposta sulle donazioni, che non costituisce apporto tassabile l'attribuzione al beneficiario di un diritto di credito su beni segregati in trust (cd. *vested interest*).

In particolare, Cass. 22568/2021 ha confermato di recente che il diritto di credito verso il trust non è fiscalmente rilevante, in quanto, ai fini dell'arricchimento, rileva solo il trasferimento del bene al beneficiario.

Si suggerisce, pertanto, di esplicitare questo aspetto.

Sotto altro profilo, si osserva che le attribuzioni di reddito al beneficiario non sono tassabili con l'imposta sulle donazioni.

L'Agenzia fornisce questo prezioso chiarimento a pag. 33 della Circolare nel paragrafo dedicato ai trust non residenti⁴.

Tuttavia il chiarimento merita di essere maggiormente sviluppato, esplicitando che ciò vale anche per i trust residenti.

*

2. Non tassabilità della retrocessione al disponente

La Circolare non prende in esame l'ipotesi in cui i beni segregati nel trust siano retrocessi al disponente, qualora, ad esempio, venga meno lo scopo del trust per sopravvenuta assenza di beneficiari, anche potenziali.

La Cassazione è però intervenuta sul tema, chiarendo che anche la retrocessione dei beni al disponente, quale atto uguale e contrario alla segregazione in trust, non è soggetta all'imposta sulle donazioni (Cass. 8719/2021).

Si auspica che l'Agenzia fornisca a riguardo uno specifico chiarimento, facendo proprio l'orientamento della Suprema Corte.

*

3. Territorialità dell'imposta sulle donazioni (art. 2, D.lgs. 346/1990)

L'imposta sulle donazioni è dovuta in relazione a tutti i beni trasferiti, ancorché esistenti all'estero.

Tuttavia, se il donante risiede all'estero alla data della donazione, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni esistenti in Italia.

⁴ Ove afferma, dopo aver richiamato la presunzione di cui all'art. 45, comma 4-*quater*, TUIR: "Al riguardo, fermi restando i chiarimenti dei paragrafi precedenti in relazione all'applicazione della norma citata e, in particolare, alle modalità con cui distinguere la quota riferibile al patrimonio da quella riferibile al reddito, alle predette attribuzioni di patrimonio è applicabile l'imposta sulle successioni e donazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 47 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, sussistendone i relativi presupposti".

In assenza di disposizioni specifiche, si rende applicabile anche al trust liberale l'art. 2, D.lgs. 346/1990.

Pertanto, al fine di determinare quali beni, tra quelli segregati in trust, devono essere tassati con l'imposta sulle donazioni al momento della devoluzione al beneficiario, occorre accertare la residenza del disponente.

Considerato però che il disponente esaurisce il proprio intervento con il perfezionamento dell'atto di segregazione, si dovrebbe concludere che la residenza del disponente deve essere verificata, per determinare il perimetro dei beni tassabili, al momento di ciascun atto di segregazione.

Data l'incertezza, il punto meriterebbe un'interpretazione esplicita da parte dell'Agenzia.

*

4. Rimborso dell'imposta sulle donazioni e autotutela

L'adesione da parte dell'Agenzia all'orientamento giurisprudenziale, che non considera tassabili gli apporti in trust, comporta la necessità di regolare i rapporti giuridici sorti:

- A. a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento / liquidazione, con cui l'Agenzia ha accertato e liquidato l'imposta sulle donazioni sugli atti di segregazione in trust, purchè non si tratti di rapporti definiti con sentenza passata in giudicato o con acquiescenza alla pretesa fiscale,
- B. a seguito del pagamento spontaneo dell'imposta sulle donazioni all'atto della segregazione in trust, da parte del disponente o del *trustee* (con le risorse del trust).

In proposito si osserva che:

- A. dovrebbe essere riconosciuto il rimborso delle imposte pagate sui vincoli di destinazione, per le domande di restituzione presentate entro 3 anni dal pagamento (art. 60, D.lgs. 346/90),
- B. dovrebbero essere annullati in autotutela dagli Uffici provinciali e regionali gli avvisi di accertamento / liquidazione non definiti con sentenza passata in giudicato o con acquiescenza⁵.

Inoltre, deve essere considerata la posizione dei soggetti che hanno definito il rapporto tributario con il pagamento dell'imposta (cd. rapporti chiusi).

Per questi contribuenti, come per quelli che decidono di non presentare istanza di rimborso, pur non essendo decaduti dal diritto alla restituzione, la posizione dovrebbe considerarsi chiusa con la tassazione dell'apporto⁶, senza possibilità, quindi, per l'Agenzia, di chiedere eventuali conguagli⁷ al momento della devoluzione del patrimonio segregato in trust al beneficiario, sulla base del nuovo orientamento giurisprudenziale.

Si auspica che l'Agenzia possa confermare le indicazioni suesposte.

*

5. Disciplina dei trust onerosi

La Circolare non disciplina espressamente i trust onerosi, in cui l'attribuzione al beneficiario non integra una liberalità, ma costituisce l'adempimento di un'obbligazione.

Esempi tipici sono il trust solutorio o di garanzia.

Nel trust solutorio il trasferimento di somme ai beneficiari non è altro che il pagamento di un debito, eseguito dal *trustee* impiegando il patrimonio segregato.

⁵ Con conseguente cessata materia del contendere nei giudizi pendenti (art. 46, D.lgs. 546/1992).

⁶ Salvo che intervengano fatti nuovi, ad esempio siano modificati i beneficiari del trust.

⁷ Si pensi al caso in cui aumentasse l'aliquota dell'imposta sulle donazioni.

Anche nel trust di garanzia non si verifica un arricchimento liberale del beneficiario: il trasferimento al beneficiario avviene in quanto si è verificato il fatto costitutivo dell'obbligazione di garanzia.

Si ritiene utile precisare, in proposito, che nessun vincolo di destinazione può essere soggetto all'imposta sulle donazioni, a prescindere dalla causa sottostante al trust.

Volendo quindi soffermarsi (anche) sui profili fiscali dei trust onerosi, merita di essere chiarito da codesta Agenzia che tali negozi possono essere soggetti a imposta di registro o IVA, a seconda del caso.

Si osservi però che, in caso di trust oneroso, quando avviene il trasferimento del bene al beneficiario, la tassazione indiretta potrebbe risultare già consumata.

Si pensi al caso in cui, prima dell'istituzione del trust solutorio, il creditore abbia già emesso la fattura di vendita e liquidato l'IVA: il pagamento in denaro effettuato dal trustee impiegando il patrimonio segregato, in questo caso, ha solo rilievo finanziario - potendosi configurare come una cessione di denaro, fuori campo IVA - e non produce conseguenze fiscali ai fini delle imposte indirette.

Analoghe considerazioni possono essere estese al trust di garanzia, in cui i trasferimenti al beneficiario costituiscono l'adempimento di un obbligo di garanzia assunto dal disponente nei confronti del beneficiario.

L'esecuzione della prestazione di garanzia potrebbe quindi non avere rilievo fiscale, ai fini delle imposte indirette, qualora l'impegno alla garanzia risultasse già tassato prima dell'istituzione del trust.

C

Monitoraggio fiscale

1. Obbligo di monitoraggio per i beneficiari residenti

A pag. 41 della Circolare si afferma che tutti i beneficiari residenti di trust estero, anche non muniti di diritti di credito verso il trust, purchè individuabili, sarebbero tenuti - in qualità di titolari effettivi - a monitorare la loro posizione indicando, tra l'altro, *"la quota di partecipazione al patrimonio"*.

Si ritiene che tale interpretazione debba essere riconsiderata, in quanto i beneficiari di trust discrezionale, di regola, non possono ottenere informazioni dal trustee e potrebbero anche essere ignari della propria qualità di beneficiari.

Si pensi all'ipotesi in cui un genitore, disponente, individui i discendenti minori quali beneficiari di un trust discrezionale. Il disponente potrebbe avere interesse, per chiari motivi, a non rivelare al minore la sua qualità di beneficiario di trust discrezionale, fintanto, per esempio, che non saranno disposti trasferimenti a suo favore.

L'obbligo di monitoraggio fiscale dovrebbe quindi essere limitato ai soli beneficiari residenti, che vantano diritti di credito su beni o redditi del trust situati o prodotti all'estero e perciò possono valorizzare in dichiarazione gli investimenti e le attività finanziarie esteri suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.

Sul punto merita di essere richiamato quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. d) del D.m. 28.12.2015 in tema di scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale: *"nel caso di un trust che costituisce un'istituzione finanziaria, una quota nel capitale di rischio si considera detenuta da qualsiasi persona considerata come un disponente o beneficiario di tutto o di una parte del trust, o qualsiasi altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust. Una persona oggetto di comunicazione è considerata un beneficiario di un trust se essa ha il diritto di ricevere dal trust, direttamente o indirettamente, una distribuzione obbligatoria o può ricevere, direttamente o indirettamente, una distribuzione discrezionale. In quest'ultimo caso, la qualifica di beneficiario di un trust è presa in considerazio-*

ne per le comunicazioni relative all'anno solare o altro adeguato periodo di rendicontazione in cui la distribuzione viene effettuata o è effettuabile”.

Volendo quindi individuare un punto di equilibrio, che soddisfi le ragioni fiscali, senza onerare i beneficiari residenti di trust discrezionale di obblighi gravosi e non realizzabili - data l'impossibilità per un beneficiario di trust discrezionale di individuare una quota di patrimonio a lui riferibile - si propone di limitare l'obbligo di monitoraggio, per il beneficiario residente di trust discrezionale, ai periodi d'imposta in cui si verificano trasferimenti di beni in suo favore⁸.

*

2. Esonero dal monitoraggio fiscale

La Circolare non si sofferma sul tema dell'esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale (art. 4, comma 3, D.l. 167/1990⁹).

Sul punto si invita l'Agenzia a valorizzare l'intervento degli intermediari finanziari residenti, i quali potrebbero acquisire, in ipotesi, mandati fiduciari senza intestazione¹⁰ per conto di persone fisiche residenti beneficiarie di trust, al fine di riscuotere i proventi attribuiti dal trust estero, comunicando all'Amministrazione finanziaria tutti i dati relativi alle operazioni fiscalmente rilevanti riferibili al fiduciante, ai sensi dell'art. 7, comma 6, D.p.r. 605/1973 (anagrafe tributaria), dell'art. 10, D.lgs. 461/1997 e dell'art. 4, D.p.r. 322/1998.

Si suggerisce, quindi, di valutare la possibilità di esonerare dall'obbligo di monitoraggio tutti i beneficiari di trust estero, che incaricano un intermediario residente di provvedere alla riscossione dei proventi del trust conferendo apposito incarico fiduciario a un intermediario residente.

⁸ In questo senso merita di essere meglio valorizzato il passaggio in cui l'Agenzia afferma che *“qualora il beneficiario residente di un trust opaco sia destinatario di una distribuzione da parte del medesimo, tale circostanza porta a presumere la conoscenza da parte del beneficiario stesso della sua posizione nei confronti del trust”* (pag. 41 della Circolare). Invero solo l'attribuzione al beneficiario presume la conoscenza da parte del soggetto, pertanto solo dalla distribuzione può discendere, per il beneficiario, l'obbligo di monitorare la predetta attribuzione.

⁹ Secondo l'art. 4, comma 3, D.l. 167/1990, *“Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi”*.

¹⁰ Sulla fattispecie, riconosciuta dalla prassi amministrativa, si vedano le circolari Agenzia delle Entrate nn. 10-27-30-31/2015.